

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
(Provincia di Modena)

**Regolamento sulle misure preventive per sostenere
il contrasto dell'evasione dei tributi locali**

Approvato con delibera di C.C. n. 14 del 28/04/2020

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Definizione di irregolarità tributaria.....	3
Articolo 3 – Permanenza in esercizio	3
Articolo 4 – Entrata in vigore	4

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato in attuazione dell'articolo 15-ter del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, disciplina le misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali.

2. Ai fini del presente regolamento per tributi locali si intendono tutti i tributi per i quali il Comune è soggetto attivo, indipendentemente dalla modalità di gestione degli stessi, ivi compresi quelli di futura istituzione.

Articolo 2 – Definizione di irregolarità tributaria

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sussiste irregolarità tributaria qualora a carico del richiedente dei provvedimenti di cui al successivo articolo 3, comma 1, sia esso persona fisica che giuridica, risultino gravi violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei tributi comunali, così come risultanti in atti di accertamento ed atti di accertamento esecutivi non più soggetti ad impugnazione o in sentenze passate in giudicato, il cui ammontare complessivo, considerando cumulativamente tutti i tributi locali, sia superiore a 1.000euro.

2. Ai fini della quantificazione della grave violazione di cui al comma precedente non si computano:

a) gli atti di accertamento e gli accertamenti esecutivi oggetto di provvedimenti di rateizzazione, salvo che il debitore non sia dichiarato decaduto dal beneficio della rateizzazione;

b) gli importi oggetto di definizione agevolata delle cartelle di pagamento, alle condizioni stabilite, per quanto compatibili, dall'articolo 1-quater, commi 1 e 2 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50

3. Ai fini della quantificazione della grave violazione, così come disciplinata dai commi precedenti si tiene conto degli importi eventualmente dovuti dal richiedente per quanto prescritto dagli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 3 – Permanenza in esercizio

1. L'ufficio Tributi semestralmente, o con diversa periodicità stabilita dalla Giunta Comunale, forma l'elenco dei soggetti che si trovano in stato di irregolarità tributaria e lo trasmette all'ufficio comunale competente al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive,

2. L'ufficio comunale di cui al comma precedente, sulla base della comunicazione di irregolarità tributaria notifica al titolare dei provvedimenti specifica comunicazione invitandolo

a regolarizzare la propria posizione tributaria entro trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine l'ufficio competente notifica, nei quindici giorni successivi, all'interessato un provvedimento di sospensione di tutte le segnalazioni certificate di inizio attività, licenze, autorizzazioni, concessioni, in essere nel Comune per un periodo di sessanta giorni, ovvero fino alla regolarizzazione se antecedente. Decorso inutilmente anche tale termine l'ufficio competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività per le segnalazioni certificate di inizio attività o la revoca per le attività soggette ad autorizzazioni, concessioni, licenze.

Articolo 4 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione all'albo pretorio comunale.